



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA  
GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA**

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta del Comune di Seregno, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali e regolarità dello svolgimento delle sedute.

2. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità videoconferenza” le riunioni della Giunta, che si svolgono quando uno o più componenti, ivi compreso il Sindaco e/o il Segretario Generale o chi lo sostituisce, siano collegati in videoconferenza da un luogo diverso dalla sede istituzionale.

3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

## **Art. 2 - Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**

1 La partecipazione a distanza alle riunioni della Giunta Comunale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la segretezza della seduta;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede comunale che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di file, quale, ad esempio, apposita sezione riservata alla Giunta Comunale nel sito web comunale.

## **Art. 3 - Convocazione delle sedute**

1. La decisione di svolgere la seduta di Giunta Comunale in videoconferenza spetta al Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni normative in materia vigenti.

2. Nei casi di convocazione delle sedute da svolgersi in modalità videoconferenza, ai componenti della Giunta Comunale vengono fornite le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

3. Salvo diversa indicazione si considera sede legale di svolgimento della seduta la sede comunale.

## **Art. 4 - Svolgimento delle sedute in videoconferenza**

1. Per la validità della seduta restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze della Giunta Comunale dalla normativa vigente.

2. I partecipanti devono assicurare che il loro impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. In tal senso non è consentito partecipare alle sedute di Giunta:

- in luoghi che non consentano la riservatezza del dibattito e la sicurezza delle informazioni;
- in ogni altra situazione/luogo che non consenta il rispetto dei criteri di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento.

3. Ogni partecipante è personalmente responsabile del rispetto delle disposizioni previste dal comma precedente.

4. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, potrà darsi ugualmente corso all'assemblea se il numero legale è garantito.

5. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in modo palese, nominativamente, mediante affermazione vocale – audio, accompagnata da attivazione della video webcam.

6. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione. In tal caso restano comunque valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

7. Nel caso di votazione a scrutinio segreto si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta della Giunta Comunale si svolgerà in presenza.

8. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

## **Art. 5 – Funzioni del Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale svolge le proprie funzioni consultive, referenti e di assistenza, mediante partecipazione in videoconferenza, e supporta il Sindaco, o a chi lo sostituisce, nell'assicurare che la partecipazione dei componenti alla seduta e le relative votazioni avvengano conformemente alle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Quando in sede di votazione si siano verificate difficoltà tecniche che hanno impedito la regolare partecipazione al voto di uno o più componenti, ove la proposta sia stata egualmente approvata, sussistendo il quorum deliberativo dei componenti regolarmente collegati, il Segretario Generale ne fa formale menzione in sede di successiva verbalizzazione della seduta.

## **Art. 6 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione.